



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 16/06/2020

FATTO

In relazione a tre contratti di finanziamento:

- con delegazione di pagamento (n. ***331), stipulato in data 27/05/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/04/2014;
- contro cessione del quinto (n. ***569), stipulato in data 11/11/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/01/2016;
- contro cessione del quinto (n. ***680), stipulato in data 31/03/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/12/2011,

il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- per il contratto n. ***331, la somma complessiva di € 885,92 per commissioni rete distributiva e spese di istruttoria non maturate;
- per il contratto n. ***569, la somma complessiva di € 1.582,92 per commissioni rete distributiva e spese di istruttoria non maturate e premio assicurativo non goduto;



- per il contratto n. ***680, la somma complessiva di € 902,85 per commissioni rete distributiva e spese di istruttoria non maturate e per premio assicurativo non goduto.

Il tutto oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

In sede di reclamo, richiamato interamente nei ricorsi, chiedeva, inoltre, il rimborso della somma di € 500,00 per assistenza tecnica.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la detrazione di € 543,10 (contratto n. *** 331), di € 651,37 (contratto n. ***569) e di € 447,80 (contratto n. 680) dall'importo complessivo dovuto calcolato nel conteggio estintivo a titolo di commissioni rete distributiva non maturate, operata in applicazione dei criteri indicati in contratto e nel "*piano annuale di rimborso*", in linea con decisione n. 10003/16 del Collegio di Coordinamento. In merito alla quantificazione delle somme restituite, precisa che gli importi già restituiti corrispondono a quelli risultanti nel "*piano annuale*" per la mensilità successiva a quella di estinzione e che ciò dipende da un errore nella procedura di stampa e dal conseguente disallineamento della colonna relativa al "Rimborso Commissioni Rete Distributiva" nel piano stesso. Peraltro – aggiunge – le differenze sarebbero comunque esigue (pari, rispettivamente, a € 20,38, € 17,03 ed € 16,62);
- con riguardo agli oneri assicurativi, di aver dichiarato, in sede di riscontro al reclamo, la disponibilità a riconoscere gli importi di € 198,88 (contratto n. ***569) e di € 76,30 (contratto n. ***680) a titolo di premio non goduto, come previsto dal succitato piano annuale di rimborso in corrispondenza della rata successiva a quella di estinzione anticipata; in ogni caso, pur escludendo la propria legittimazione passiva in merito al relativo rimborso (di competenza esclusiva della compagnia assicurativa), manifesta la disponibilità a riconoscere, a definitiva tacitazione delle richieste della cliente, le somme di € 203,54 (contratto n. ***569) e di € 79,39 (contratto n. ***680), pari agli importi previsti nel "Piano annuale di rimborso" in corrispondenza della rata in cui si è perfezionata l'estinzione del contratto, oltre alle spese di presentazione del ricorso e agli interessi legali dalla data del reclamo;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria. Al riguardo, ritiene che la sentenza *Lexitor* sia applicabile esclusivamente ai finanziamenti in essere e non a quelli già estinti, come quello in esame; inoltre, osserva come l'interpretazione fornita dalla Corte alla direttiva europea non possa essere trasposta *sic et simpliciter* nell'ambito della normativa italiana, quest'ultima del tutto chiara nell'escludere i costi *up front* da qualsivoglia obbligo restitutorio, come confermato dagli orientamenti uniformi e univoci dell'ABF. A supporto, richiama la sentenza n. 10489/19 del Tribunale di Napoli, che ha escluso la natura *self executing* della direttiva oggetto della sentenza interpretativa della Corte. Fa infine presente che il criterio preferibile per l'eventuale retrocessione dei costi *up front* dovrebbe essere quello della curva degli interessi, come riconosciuto dal Collegio di Coordinamento con pronuncia n. 26525/19;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, stante la mancanza di documentazione che ne comprovi il pagamento e la natura seriale della controversia.

Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto dei ricorsi.

In sede di integrazione alle controdeduzioni, l'intermediario ha trasmesso copia degli assegni circolari non trasferibili di € 99,39 e di € 223,55, inviati all'indirizzo che la ricorrente ha indicato nel modulo di ricorso.

**DIRITTO**

Il Collegio dispone, preliminarmente, la riunione dei ricorsi, in ragione della connessione oggettiva e soggettiva.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*



Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nel caso di specie, il Collegio, in relazione al contratto ***331 e al contratto n. ***569, accerta la natura *up front* delle commissioni di istruttoria, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Per quanto riguarda le commissioni rete distributiva, si osserva che il contratto distingue una componente *recurring* e una *up front*, ai fini del rimborso. In conformità con l'orientamento di questo Arbitro, pertanto, il rimborso della prima componente dovrà avvenire secondo i criteri contrattuali (nel caso di specie: ristoro del 60% della commissione, come indicato nel piano annuale di rimborso), mentre la componente *upfront* (restante 40%) è rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi.

Per quanto concerne gli oneri assicurativi relativi al contratto n. ***569, il Collegio accerta la natura *recurring* della voce di costo, in quanto riferibile all'intero arco di svolgimento del rapporto. Il rimborso dovrà avvenire in conformità con il criterio contrattualmente stabilito, poiché il *“piano annuale di rimborso”*, sottoscritto dal cliente, specifica gli importi rimborsabili in sede di estinzione anticipata.

Quanto, infine, al contratto n. ***680

Non è in atti la pagina del contratto con la descrizione delle voci di costo e con la disciplina dell'estinzione anticipata del finanziamento. Non di meno, le difese svolte dall'intermediario – che non ha eccepito alcunché, in merito alla indeterminatezza della domanda – consentono al Collegio di valutare le singole voci di costo.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Il *“piano annuale di rimborso”* relativo al contratto in oggetto specifica, per le commissioni rete distributiva e gli oneri assicurativi, gli importi rimborsabili in sede di estinzione anticipata; sennonché il piano non risulta sottoscritto dal ricorrente, né risulta allegato al ricorso. Il rimborso di siffatte voci di costo dovrà, pertanto, avvenire secondo il criterio *pro rata temporis*, avendo le stesse natura *recurring*, in quanto riferibili all'intero arco di svolgimento del rapporto. Hanno, per contro, natura *up front* le commissioni di istruttoria, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali. Il rimborso dovrà avvenire secondo il criterio della curva degli interessi.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base dei seguenti prospetti, che tengono conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

**contratto ***331**

durata del finanziamento ▶	60
rate scadute ▶	9
rate residue	51

TAN ▶	6,09%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	85,00%
- in proporzione alla quota	73,52%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 382,50	€ 330,82			€ 330,82
<input type="radio"/>	c. rete distributiva (60%) (recurring)	€ 738,72	€ 627,91	€ 543,07	€ 543,10	€ 543,10	€ 0,00
<input type="radio"/>	c. rete distributiva (40%) (up front)	€ 492,48	€ 418,61	€ 362,05			€ 362,05
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							

tot rimborsi ancora dovuti	€ 692,87
interessi legali	si

contratto n. *569**

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,07%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,99%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00	€ 175,46			€ 175,46
<input type="radio"/>	com. rete distributiva (60%) (recurring)	€ 1.670,40	€ 1.002,24	€ 651,33	€ 651,37	€ 651,37	€ 0,00
<input type="radio"/>	com. rete distributiva (40%) (up front)	€ 1.113,60	€ 668,16	€ 434,22			€ 434,22
<input type="radio"/>	premio assicurativo (recurring)	€ 489,81	€ 293,89	€ 190,99	€ 203,54	€ 203,54	€ 0,00
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							

tot rimborsi ancora dovuti	€ 609,68
interessi legali	si



contratto n. ***680

durata del finanziamento ▶	60
rate scadute ▶	8
rate residue	52

TAN ▶	4,78%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	86,67%
- in proporzione alla quota	76,07%

r/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 390,00	€ 342,33	<input type="radio"/>		€ 342,33
<input type="radio"/>	com. rete distributiva (recurring)	€ 981,00	€ 850,20	€ 746,28	<input type="radio"/>	€ 447,80	€ 402,40
<input type="radio"/>	premio assicurativo (recurring)	€ 127,44	€ 110,45	€ 96,95	<input type="radio"/>	€ 79,39	€ 31,06
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 775,79
interessi legali	si

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale – peraltro non reiterata, in sede di ricorso -, in ragione della natura seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.078,34, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS